

Decreto federale sul finanziamento aggiuntivo dell'AI mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 2005¹,
decreta:

I

La Costituzione federale² è modificata come segue:

Art. 112 cpv. 3 lett. c (nuova)

³ L'assicurazione è finanziata:

- c. mediante la quota del provento dell'imposta sul valore aggiunto che le è devoluta secondo l'articolo 130 capoversi 3 e 3^{bis}.

Art. 130 cpv. 3^{bis} (nuovo)

^{3bis} Per garantire il finanziamento dell'assicurazione invalidità, il Consiglio federale può aumentare le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto di 0,8 punti percentuali. Il provento dell'aumento è devoluto integralmente all'assicurazione invalidità. Estinti i debiti dell'assicurazione invalidità, il Consiglio federale riduce in modo corrispondente le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. e

² Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può:

- e. aumentare di 0,1 punti percentuali le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nell'articolo 130 capoversi 1–3^{bis}.

II

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

¹ FF 2005 4151

² RS 101

Finanziamento aggiuntivo dell'AI mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. DF
